COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

LVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 597

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 597

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

CASTELLUCCI ed altri: Modificazioni e integrazioni delle norme sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri di cui alle leggi 24 ottobre 1955, n. 990 e 9 febbraio 1963, n. 152 (1735) 597

PRESIDENTE . . . 597, 600, 601, 602, 604, 610, 614, 615, 616

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore* . . 598, 601, 603, 610, 615

DI MAURO LUIGI . 600, 603, 604, 610, 616

ARMAROLI 601, 603, 616

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 602, 604, 614, 615

CASTELLUCCI . . . 603, 604, 614, 615, 616

Votazione segreta:

PRESIDENTE 616

La seduta comincia alle 9,35.

NAPOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Del Castillo, Napoli e Sabatini.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Castellucci sostituisce il deputato Storti Bruno per la discussione della proposta di legge Castellucci ed altri n. 1735.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Castellucci ed altri: Modificazioni e integrazioni delle norme sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri di cui alle leggi 24 ottobre 1955, n. 990 e 9 febbraio 1963, n. 152. (1735).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 1735 d'iniziativa dei deputati Castellucci, Longoni, Armaroli, Mattarelli Gino, Patrini, Zugno, Bianchi Fortunato, Bianchi Gerardo, Canestrari, Fornale, Fusaro, Dall'Armellina, Miotti Carli Amalia, Colleselli, Armani, De Marzi Fernando, Prearo, Radi, Guerrini Giorgio, Landi, Macchiavelli, Di Nardo, Di Piazza, Servadei, Di Vagno, Fortuna, Di Primio, Scricciolo, Abate, Della Briotta, Mussa Ivaldi Vercelli, Baldani Guerra, Usvardi, Brandi, Napoli, Amadei Giuseppe, Amadeo Aldo, Amatucci, Amodio, Azzaro, Baldi Carlo, Bas-

si, Belci, Berloffa, Bonaiti, Bottari, Breganze, Buzzetti, Caiazza, Cocco Maria, D'Amato, De Ponti, Di Giannantonio, Elkan, Franzo, Gasco, Ghio, Giglia, Guerrieri, Gullotti, Helfer, Imperiale, Iozzelli, Mancini Antonio, Martino Edoardo, Micheli, Nucci, Pala, Pucci Ernesto, Rinaldi, Sammartino, Sangalli, Sorgi, Stella, Tantalo, Valiante, Villa, concernente modificazioni e integrazioni delle norme sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri, di cui alle leggi 24 ottobre 1955, n. 990 e 9 febbraio 1963, n. 152.

Il Relatore, onorevole Bianchi Fortunato, ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto, nominato nella seduta in sede referente del 25 ottobre 1966 e composto dal Relatore medesimo e dai deputati Armaroli, Castellucci, Cruciani e Di Mauro Luigi.

Successivamente, su unanime richiesta della Commissione, il provvedimento è stato trasferito in sede legislativa.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Il testo all'esame della Commissione, elaborato dal Comitato ristretto sulla base di nuove proposte della categoria interessata, sostituisce per larga parte il testo originario, che, come ricorderanno gli onorevoli colleghi, ebbe ad incontrare notevoli difficoltà da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Con l'articolo 1 si stabilisce che sono obbligatoriamente iscritti alla « Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri » tutti gli iscritti negli albi professionali dei geometri, mentre la legge 24 ottobre 1955, n. 990, istitutiva della Cassa, limitava il suo campo di applicazione ai geometri che esercitassero la libera professione con carattere di continuità. Così il campo di applicazione della legge viene esteso a tutti i geometri, iscritti nell'Albo professionale, anche se di fatto non svolgono con continuità la loro attività.

Inoltre si sono dati nuovi scopi alla Cassa di previdenza, la quale prevede trattamenti di assistenza e di previdenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.

Sono stati anche riordinati gli organi della Cassa per la sua migliore funzionalità e per assicurare una migliore democrazia all'interno della stessa.

Sono confermati come organi della Cassa il Presidente, il Consiglio dei delegati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il Collegio dei sindaci. Ai collegi professionali dei geometri possono essere demandati dalla Cassa speciali funzioni allo scopo di un migliore raggiungimento dei fini istituzionali.

Per quanto riguarda la composizione del Comitato dei delegati, esso è costituito dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, e per garantire una larga partecipazione di rappresentanti si prevede che gli iscritti nei collegi provinciali e circondariali, compresi nelle circoscrizioni di ciascun distretto di Corte d'appello, eleggano i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti o frazione non inferiore a 250.

Gli iscritti possono eleggere un delegato ogni cinquecento iscritti o frazione superiore a duecentocinquanta. Laddove nel collegio elettorale, ossia nella circoscrizione della Corte d'appello, non si avesse un numero di iscritti che possa garantire almeno un rappresentante per ogni provincia, il numero degli iscritti viene ripartito in proporzione ai delegati da eleggere, tenendo presente il numero delle province.

Si conceda al Relatore, almeno affinché sia considerato anche come interpretazione della norma – e prego gli onorevoli colleghi di voler convenire su questa mia dichiarazione – che noi intendiamo collegi provinciali o circondariali quelli oggi esistenti, cioè all'atto dell'entrata in vigore della legge, perché altrimenti potremmo vedere moltiplicarsi in modo eccessivo i componenti il Comitato dei delegati, a mano a mano che possano essere istituiti nuovi collegi a livello circondariale; ciò anche per evitare difficoltà di ordine organizzativo e finanziario nel caso di un collegio troppo pletorico.

Il Comitato dei delegati è previsto che possa riunirsi almeno due volte all'anno, giacché, con l'articolo 29, andiamo a prevedere, in due tornate distinte, l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

Il Comitato ristretto aveva preso in esame anche questo problema ed era arrivato a considerare l'opportunità, dato il numero elevato – si supera le cento unità – dei delegati, nell'intento di ridurre gli oneri di funzionamento della Cassa, di indire la riunione almeno una volta all'anno, ma, ove questo orientamento trovasse consenso nella Commissione occorrerebbe modificare l'articolo 29 nell'ipotesi che fosse possibile approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo nello stesso periodo.

Le funzioni e la composizione dei vari organi risulta attraverso l'esame degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, sui quali non intendo soffermarmi; di particolare interesse sono invece il nuovo trattamento di previdenza e il trattamento di assistenza.

Il trattamento di previdenza è inquadrato in questi termini: la Cassa di previdenza provvede al pagamento di una prestazione, ossia di una pensione di vecchiaia, allorquando l'iscritto raggiunge il sessantacinquesimo anno di età e può far valere venti anni di contribuzione. L'importo della pensione previsto è di 780.000 lire annue, pagabili in tredici rate, ossia sessantamila lire al mese, più la tredicesima mensilità, con la possibilità di una maggiorazione non superiore al cinquanta per cento, sulla base dell'importo delle marche accreditate sui conti individuali.

Di uguale importo è la pensione di invalidità, che spetta all'iscritto che abbia perduta in modo permanente ed assoluto la capacità all'esercizio della sua professione, purché lo stesso possa far valere dieci anni di iscrizione e di contribuzione nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di pensionamento.

È prevista anche una pensione ai superstiti nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, sempre che per quest'ultimo sussistano le condizioni di contribuzione per la pensione di invalidità. La pensione di reversibilità è erogata nella misura del 60 per cento per un superstite, nella misura dell'80 per cento per due superstiti, nella misura del 100 per cento per tre o più superstiti.

Si ha inoltre la possibilità di avere supplementi di pensione, in relazione ad ulteriori contributi versati dopo il pensionamento.

Circa l'indennità *una tantum*, essa è prevista per quei geometri che cessano di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'Albo, prima del conseguimento del diritto a pensione. Tale trattamento consiste nella liquidazione di una somma pari al montante composto dei contributi personali annuali da esso versati per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti, ivi compresi quelli eventualmente versati o accreditati a titolo di riscatto ai sensi del successivo articolo 36, calcolato al saggio di interesse annuo del 4,25 per cento e aumentato di metà dell'importo eventualmente accreditatogli in conformità del successivo articolo 30, riguardante il riparto dei contributi per marche.

In caso di morte dell'iscritto prima del conseguimento del diritto a pensione, i superstiti possono chiedere la liquidazione *una tantum* di una somma determinata con i criteri di cui ai commi precedenti. L'importo di tale somma non può essere inferiore a lire cinquecentomila.

La Cassa inoltre attua il trattamento di assistenza, mediante assicurazione volontaria per malattia, anche derivante da infortunio, con provvidenze a coloro che si trovano in condizioni di bisogno e che non si siano iscritti all'assicurazione di malattia, e con provvidenze straordinarie anche per coloro che, essendosi assicurati, vengono a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da situazioni o circostanze eccezionali.

Al finanziamento di questi trattamenti si provvede con il venti per cento delle entrate derivanti dal contributo per « marche Giotto », di cui all'articolo 17, lettera *b*), della legge 24 ottobre 1955, n. 990, modificata con la legge 9 febbraio 1963, n. 152.

L'assicurazione volontaria contro le malattie prevede due tipi di trattamento a scelta. Un primo tipo, così concepito: assistenza medica generica e specialistica, assistenza ospedaliera medica e chirurgica, assistenza ostetrica, assistenza farmaceutica, accertamenti diagnostici e di laboratorio, cure fisiche, concorso per protesi.

Un secondo tipo di assistenza, che si inquadra nella assistenza ospedaliera, medica chirurgica, ostetrica e farmaceutica, accertamenti diagnostici e di laboratorio, concorso per protesi.

Trattandosi di una iscrizione volontaria, l'iscritto può optare per l'una o l'altra forma di assistenza, che comportano un onere diverso. Infatti, sono previste novantamila lire per quanto si riferisce al trattamento di tipo *A*, più esteso, e quarantacinquemila lire per il trattamento di tipo *B*, ossia quel tipo che è limitato a certe forme di assistenza.

I contributi per la gestione previdenziale sono stabiliti nella misura di sessantamila lire annue, da pagarsi con effetto dal primo gennaio 1967, mentre il trattamento di assistenza decorrerà allorquando sarà fissata la convenzione da parte della Cassa di previdenza e nei termini che la convenzione andrà a prevedere.

Noi facciamo un voto caldo e perentorio affinché questa convenzione sia stipulata più in fretta possibile, onde dare anche l'assistenza di malattia alla categoria, che veramente ne sente una urgente esigenza.

Onorevoli colleghi, una particolare attenzione dobbiamo porre sulle norme transitorie, che prevedono delle varianti alla precedente impostazione prevista dalla legge istitutiva. Innanzi tutto, la restituzione dei versamenti volontari antecedenti alla legge. I versamenti volontari effettuati dall'iscritto alla Cassa di previdenza sono restituiti al destinatario entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, maggiorati dell'interesse

composto al saggio legale. Le attività esistenti presso la Cassa sono attribuite alla Gestione invalidità, vecchiaia e superstiti per la copertura delle riserve tecniche. Abbiamo la possibilità, fissata con l'articolo 35, di riconoscere i contributi pregressi: « Agli effetti dell'anzianità di iscrizione e di contribuzione per il conseguimento del diritto alle prestazioni previdenziali sono riconosciuti validi i periodi d'iscrizione e di contribuzione alla Cassa precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

In relazione al riconoscimento dei predetti periodi di pregressa anzianità, sono attribuite a favore dei singoli interessati, anche ai fini delle eventuali liquidazioni *una tantum* previste dal precedente articolo 20, lire sessantamila per ogni anno di detta pregressa anzianità entro i limiti e fino a concorrenza degli importi esistenti nei rispettivi conti individuali al momento della entrata in vigore della presente legge ».

L'articolo 36, poi, offre la possibilità a tutti coloro che hanno superato l'età di / anni al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di riscattare un numero di annualità di contribuzione individuale nella gestione invalidità, vecchiaia e superstiti, non superiore però al numero di anni di ininterrotta iscrizione all'albo professionale e con un massimo di venti anni.

L'esercizio della facoltà prevista è subordinato alla condizione che l'interessato non abbia ottenuto la liquidazione del proprio conto individuale nei 12 mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

Il riscatto si compie mediante versamento alla Cassa di un importo pari a lire sessantamila per ogni annualità da riscattare. L'importo predetto è ridotto a metà per gli iscritti di età superiore agli ottanta anni compiuti. Le somme da versare a titolo di riscatto da parte dei singoli interessati sono ridotte dell'importo corrispondente agli eventuali residui risultanti nei rispettivi conti individuali a seguito dell'operazione prevista al precedente articolo 35.

L'anzianità contributiva riconosciuta in seguito a esercizio della facoltà di riscatto non è valida ai fini del diritto a pensione di invalidità. Pertanto è anche prevista la rateazione degli importi relativi al periodo di riscatto.

Con l'articolo 39, il Comitato ristretto ha ritenuto di adottare una norma transitoria ed eccezionale che prevede la possibilità di pagamento di pensioni a superstiti di geometri deceduti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Una norma transitoria inoltre viene a fissare la durata degli attuali organi della Cassa, prevedendo che gli attuali organi della Cassa rimangano in carica fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Abbiamo fissato il periodo di due anni per dare agli attuali organi della Cassa un tempo minimo per provvedere all'attuazione della presente legge e nello stesso tempo evitare una proroga di eccessiva durata. Comunque, da una rapida indagine, ho accertato che questi organi cessano di rimanere in carica tra tre anni. Lo comunico alla Commissione affinché possa prendere in considerazione questa nuova scadenza.

La Cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il testo ha raccolto, si può dire, l'unanimità di consensi in sede di Comitato ristretto, tranne qualche difficoltà per la formulazione dell'articolo 5, concernente la nomina del Comitato dei delegati.

Pertanto mi auguro che la Commissione approvi il provvedimento nella seduta odierna, in modo che possa passare sollecitamente all'altro ramo del Parlamento ed entrare al più presto in vigore, secondo i desideri della categoria.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

DI MAURO LUIGI. Pur concordando in linea di massima con il testo redatto dal Comitato ristretto, desidero esprimere alcune perplessità circa alcuni articoli del provvedimento.

Innanzitutto desidero esprimere una riserva di ordine generale di fronte al fatto che anche questa volta ricorriamo ad una regolamentazione particolare, anziché avviarci, come più volte è stato detto in Commissione ed in Aula, verso un processo di unificazione dei numerosissimi enti previdenziali ed assistenziali esistenti nel nostro Paese.

Circa il provvedimento al nostro esame, alcune riserve si incentrano sul sistema delle prestazioni. Noi riteniamo che sarebbe opportuno dare possibilità di scatti periodici delle pensioni, eventualmente collegati al costo della vita, in modo che l'aumento futuro di queste pensioni non debba essere strettamente legato all'approvazione di nuove leggi. Comunque non nego che si siano fatti passi in avanti rispetto alla legge istitutiva della Cassa di previdenza per i geometri.

Una seconda osservazione concerne le liquidazioni delle indennità *una tantum*. O almeno si tratta di precisare alcune norme previste. Vi è il problema dell'iscritto che compie 65 anni senza avere maturato il diritto a pensione e vi è il problema dei superstiti, previsto dal terzo comma dell'articolo 20 della legge, che si presta a molti equivoci per quanto riguarda la stessa liquidazione.

Per quanto attiene al sistema adottato per l'assistenza di malattia, il testo all'esame prevede due tipi di assistenza. A mio avviso, sarebbe stato opportuno prevedere un tipo unificato di assistenza malattia.

Altra riserva riguarda il problema degli investimenti previsti dall'articolo 31. Non è una riserva che si riferisca in modo particolare a questa Cassa, ma ad un problema di ordine generale. Siamo ormai scottati su questa materia degli investimenti, come vengono fatti da certi enti; come pure dalla possibilità di prelevamenti da parte del ministero. Ed anche queste sono cose che noi rileviamo, più che per questo ente, per altri enti.

Altra riserva, riguarda la durata degli organi della Cassa. Pensavamo fosse più che sufficiente stabilire un anno, e dopo un anno procedere al rinnovo delle cariche stesse.

Fatte queste riserve, guardiamo agli aspetti positivi della legge. Intanto, gli aumenti che vengono dati ai pensionati, aumenti che sono notevoli: dalle 13.500 lire mensili alle 60.000 lire mensili. Altro aspetto positivo, quello dell'assistenza di malattia. Io critico il fatto che viene fatta in due forme; c'è però il fatto positivo che estendiamo l'assistenza di malattia a questa categoria.

Infine, ed anche questo non meno importante, è che diamo una nuova più democratica regolamentazione alla elezione degli organi di questo ente.

Per questi motivi, la nostra posizione è favorevole al testo della proposta di legge.

Mi riservo di presentare qualche emendamento, in modo particolare all'articolo 5: sono emendamenti marginali, che rispecchiano un nostro punto di vista sostenuto in sede di Comitato ristretto. In via di massima, tuttavia, sono d'accordo su tutto l'articolato.

ARMAROLI. Debbo compiacermi con l'onorevole Relatore, il quale ha consentito al Comitato ristretto di portare a termine un egregio lavoro, raggiungendo, di fatto, la consapevole unità.

Quello che ci deve fare apprezzare questa legge in modo particolare è che forse è una delle prime volte che lo Stato vede la possibilità di garantire un minimo di pensione ad una categoria senza intervenire con un proprio contributo; è quindi un diritto autonomamente conquistato dalla categoria attraverso una integrale solidarietà.

La legge, a mio avviso, è articolata con scrupolo e realizza un complesso di garanzie democratiche. Il collega onorevole Di Mauro ha fatto delle osservazioni che non alterano la sostanza. Quando egli dice che sarebbe meglio legare la legge ad un principio di mobilità per quanto riguarda il trattamento, dice una cosa che ha un fondo di validità; però, trattandosi in questo caso di una pensione non indifferente, una cifra che è già apprezzabile, e trattandosi anche di iniziare una esperienza che deve essere collaudata in futuro, può essere accolta la formulazione così come è stata predisposta.

Quindi il nostro voto sarà positivo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Se l'onorevole Relatore desidera replicare, ne ha facoltà.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Faccio mie le dichiarazioni del collega onorevole Armaroli. Con questa legge abbiamo promosso una netta evoluzione della Cassa di previdenza dei geometri e vorrei esprimere il voto che anche tutte le altre Casse analoghe potessero così rivedere le proprie posizioni, anche tenendo presente le linee della legge che andiamo ad approvare, tanto per poter trovare una base un po' uniforme delle troppe Casse di previdenza e di assistenza che nel nostro paese si vengono ad istituire.

La tesi affermata dall'onorevole Di Mauro è da tutti auspicabile, perché presenta aspetti positivi un sistema che preveda un adeguamento continuo di un trattamento pensionistico alle esigenze della vita.

Però il trattamento di previdenza della Cassa geometri parte già da un livello soddisfacente e si debbono valutare con una certa prudenza le prospettive future della gestione, tanto che è prevista la possibilità di aggiornare il contributo in relazione all'andamento della gestione; non è da escludere che in tale occasione si possa rivedere anche il trattamento pensionistico.

Sull'assistenza di malattia, non convengo con l'onorevole Di Mauro che si debba prescrivere un unico trattamento.

Mi sembra opportuno, invece, lasciare una scelta anche in rapporto agli oneri che il professionista deve sopportare per potersi iscrivere all'una o all'altra forma di assistenza, da erogarsi comunque mediante convenzione con un ente che provvede all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Quanto alle norme che disciplinano gli investimenti, l'onorevole Di Mauro ha sollevato riserve, cui il Relatore non ha alcuna possibilità di accedere, data la correttezza con cui questa Cassa ha sempre espletato il suo compito di gestione. Del resto la Cassa medesima può avere bisogno, per funzionalità, di immobili di sua proprietà.

Desidero ringraziare l'onorevole Armaroli per il riconoscimento che ha voluto fare alla mia modesta persona e per il contributo che l'onorevole Armaroli ha portato nella preparazione di questo provvedimento.

Il Relatore, comunque, si riserva di intervenire in sede di esame dei singoli articoli, quando sarà a conoscenza degli emendamenti che gli onorevoli commissari intendono proporre.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Di questo provvedimento abbiamo parlato a lungo in sede di Comitato ristretto, valutandone tutti gli aspetti.

Desidero ringraziare gli onorevoli commissari che hanno operato in Comitato ristretto e anche tutti i funzionari che hanno contribuito notevolmente a far sì che il provvedimento potesse sortire gli effetti che la categoria desiderava.

Esprimo inoltre il compiacimento del Governo per un provvedimento che indubbiamente sarà salutato con particolare sodisfazione da tutti i geometri.

Annuncio per altro, al momento dell'esame particolareggiato dei singoli articoli, alcuni piccoli emendamenti formali e non sostanziali, tra i quali vi è pure una modifica formale suggerita dal Ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni posserò all'esame degli articoli della proposta di legge direttamente sul testo proposto dal Comitato ristretto.

(*Così rimane stabilito*).

Poiché agli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

TITOLO I

DEGLI ISCRITTI E DEGLI SCOPI

ART. 1.

(*Iscritti alla Cassa*)

Sono obbligatoriamente iscritti alla « Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri » istituita con legge 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri.

(*È approvato*).

ART. 2.

(*Scopi della Cassa*)

La Cassa ha lo scopo di attuare trattamenti di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari, nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge.

(*È approvato*).

TITOLO II

DEGLI ORGANI DELLA CASSA

ART. 3.

(*Organi della Cassa*)

Sono organi della Cassa:

1) il Presidente;
2) il Comitato dei delegati;
3) il Consiglio di amministrazione;
4) la Giunta esecutiva;
5) il Collegio dei sindaci.

Ai collegi professionali dei geometri possono essere demandati dalla Cassa speciali funzioni allo scopo di un migliore raggiungimento dei fini istituzionali.

(*È approvato*).

ART. 4.

(*Il Presidente della Cassa*)

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Il Presidente rappresenta la Cassa, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva.

Il Presidente rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e può essere rieletto.

Il Presidente uscente convoca e presiede le riunioni del nuovo Comitato dei delegati ed insedia il nuovo Consiglio di amministrazione.

Il Presidente è coadiuvato, e nel caso di impedimento o di assenza è sostituito, dal vice Presidente che viene eletto, per la stessa durata, dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

(*Comitato dei delegati - Elezioni e attribuzioni*)

Il Comitato dei delegati è costituito dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, nominati nel modo appresso indicato.

Gli iscritti nei collegi provinciali e circondariali, compresi nelle circoscrizioni di ciascun distretto di Corte di appello, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione non può essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa; nel qual caso gli elettori sono proporzionalmente ripartiti.

Può essere eletto delegato l'iscritto alla Cassa che, alla data del 1° gennaio antecedente la data delle elezioni:

1) appartenga ad un Collegio della circoscrizione di distretto di Corte di appello che dovrebbe rappresentare;

2) contribuisca in misura intera alla gestione previdenziale della Cassa;

3) non beneficî di prestazioni previdenziali a carico della Cassa.

La data delle elezioni, stabilita dal Presidente della Cassa, deve precedere di almeno trenta giorni la data di scadenza del Comitato dei delegati uscente e deve essere comunicata ai Presidenti dei Collegi almeno trenta giorni prima della data stessa.

Le elezioni avvengono presso la sede di ciascun collegio; il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del collegio medesimo assistito da due scrutatori, da lui nominati. Il Presidente del Collegio comunica immediatamente alla Cassa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il risultato della votazione.

Il Presidente della Cassa, assistito dal collegio dei sindaci, somma i risultati parziali, e proclama eletti i delegati che nell'ambito di ciascuna circoscrizione hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di iscrizione all'Albo professionale e, in caso di pari anzianità di iscrizione all'Albo, il più anziano di età.

I risultati delle elezioni sono comunicati dal Presidente della Cassa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

I rappresentanti dimissionari o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine della graduatoria.

Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce le direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;

b) approva i regolamenti della Cassa e le loro eventuali successive modificazioni;

c) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa e i membri elettivi del Collegio dei sindaci;

d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

e) stabilisce i compensi, i rimborsi e le indennità da attribuire ai componenti gli organi della Cassa;

f) può demandare funzioni al Consiglio di amministrazione;

g) adempie alle altre funzioni assegnategli dalle leggi e dai regolamenti.

Le deliberazioni indicate nella lettera *b*) del precedente comma, sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Pongo in votazione il primo comma, al quale non sono proposti emendamenti.

(*È approvato*).

Al secondo comma, settimo rigo, l'onorevole Di Mauro propone un emendamento inteso ad aggiungere la parola: « attuali », prima delle parole: « collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione ».

DI MAURO LUIGI. L'emendamento ha lo scopo di evitare il moltiplicarsi dei colleghi circondariali e l'aumento dei delegati, già piuttosto numerosi.

CASTELLUCCI. Non è facile istituire un nuovo collegio. La disciplina è esercitata dal Ministero di grazia e giustizia, quindi non è un fatto che possa avvenire per semplice decisione degli iscritti.

BIANCHI, *Relatore*. Il Relatore si era già espresso nella sua relazione nel senso di una preoccupazione di non inflazionare eccessivamente il Comitato dei delegati. Pertanto, potrebbe anche accedere alla richiesta dell'onorevole Di Mauro, di andare a limitare il numero dei delegati, pur avendo qualche perplessità circa la situazione che potrebbe derivarne in futuro, qualora effettivamente fossero istituiti nuovi collegi circondariali.

ARMAROLI. Sono favorevole all'emendamento.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è d'accordo sull'aggiunta della parola: « attuali ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Di Mauro.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma così modificato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo e quarto comma dell'articolo 5, ai quali non sono proposti emendamenti.

(*Sono approvati*).

DI MAURO LUIGI. Al quinto comma dell'articolo 5 si dice: « il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del collegio medesimo assistito da due scrutatori, da lui nominati ». Mi sembra che occorre trovare una formulazione che dia maggiori garanzie.

A mio avviso invece che: « da lui nominati », si potrebbe dire: « scelti tra gli iscritti e nominati dal consiglio del Collegio ».

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Di Mauro.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quinto comma, così modificato, e gli altri commi dell'articolo 5, ai quali non sono proposti emendamenti.

(*Sono approvati*).

L'articolo 5 risulta, pertanto, a seguito delle modificazioni introdotte, così formulato:

ART. 5.

(*Comitato dei delegati - Elezioni e attribuzioni*)

Il Comitato dei delegati è costituito dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, nominati nel modo appresso indicato.

Gli iscritti nei collegi provinciali e circondariali, compresi nelle circoscrizioni di ciascun distretto di Corte di appello, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione non può essere inferiore al numero degli attuali collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa; nel qual caso gli elettori sono proporzionalmente ripartiti.

Può essere eletto delegato l'iscritto alla Cassa che, alla data del 1° gennaio antecedente la data delle elezioni:

1) appartenga ad un Collegio della circoscrizione di distretto di Corte di appello che dovrebbe rappresentare;

2) contribuisca in misura intera alla gestione previdenziale della Cassa;

3) non beneficî di prestazioni previdenziali a carico della Cassa.

La data delle elezioni, stabilita dal Presidente della Cassa, deve precedere di almeno trenta giorni la data di scadenza del Comitato dei delegati uscente e deve essere comunicata ai Presidenti dei Collegi almeno trenta giorni prima della data stessa.

Le elezioni avvengono presso la sede di ciascun collegio; il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del collegio medesimo assistito da due scrutatori, scelti tra gli iscritti e nominati dal Consiglio del Collegio. Il Presidente del Collegio comunica immediatamente alla Cassa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il risultato della votazione.

Il Presidente della Cassa, assistito dal collegio dei sindaci, somma i risultati parziali, e proclama eletti i delegati che nell'ambito di ciascuna circoscrizione hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di iscrizione all'Albo professionale e, in caso di pari anzianità di iscrizione all'Albo, il più anziano di età.

I risultati delle elezioni sono comunicati dal Presidente della Cassa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

I rappresentanti dimissionari o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine della graduatoria.

Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce le direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;

b) approva i regolamenti della Cassa e le loro eventuali successive modificazioni;

c) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa e i membri elettivi del Collegio dei sindaci;

d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

e) stabilisce i compensi, i rimborsi e le indennità da attribuire ai componenti gli organi della Cassa;

f) può demandare funzioni al Consiglio di amministrazione;

g) adempie alle altre funzioni assegnategli dalle leggi e dai regolamenti.

Le deliberazioni indicate nella lettera *b*) del precedente comma, sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 6.

(*Il Comitato dei delegati - Convocazioni*)

Il Comitato dei Delegati deve riunirsi ordinariamente almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio di amministrazione, o da almeno un quarto dei componenti il Comitato dei delegati o dal Collegio dei sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per mezzo di lettera raccomandata, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Sono valide le deliberazioni approvate a maggioranza assoluta, eccetto le deliberazioni riguardanti materie previste alla lettera *a*) del penultimo comma del precedente articolo 5, le quali debbono approvarsi con maggioranza di almeno due terzi.

(*È approvato*).

ART. 7.

(*Il Consiglio di Amministrazione - Nomina e convocazione*)

Il Consiglio di Amministrazione è composto di undici membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato dei delegati tra gli iscritti alla Cassa.

Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo professionale e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione all'Albo, il più anziano di età.

Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato almeno ogni tre mesi dal Presidente, nella sede della Cassa, con le modalità stabilite nel secondo comma del precedente articolo 6 salvo riduzione del preavviso ad almeno sette giorni.

Il Presidente convoca, altresì, il Consiglio di amministrazione ove ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in carica o dal Collegio dei sindaci.

Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno sei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il componente del Consiglio di amministrazione assente ingiustificato per tre sedute consecutive decade automaticamente dalla carica.

I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti sono sostituiti, mediante elezione, dal Comitato dei delegati, nella sua prima seduta successiva alla vacanza.

In caso di dimissioni contemporanee di almeno sei membri, si procede entro trenta giorni a nuova elezione del Consiglio di amministrazione.

(*È approvato*).

ART. 8.

(*Il Consiglio di amministrazione - Attribuzioni*)

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) elegge il Presidente della Cassa, il vicepresidente e gli altri membri della Giunta esecutiva;

b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi tenendo conto dei termini fissati nel successivo articolo 29;

c) delibera sugli investimenti patrimoniali;

d) delibera in materia di personale e provvede alle assunzioni;

e) decide sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta;

f) adempie alle altre funzioni assegnategli dalle leggi, dai regolamenti e dal Comitato dei delegati.

(*È approvato*).

ART. 9.

(*La Giunta esecutiva*)

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente della Cassa, dal Vicepresidente e da tre membri eletti, fra i propri componenti, dal Consiglio di amministrazione.

Per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

La Giunta esecutiva ha le seguenti attribuzioni:

a) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) autorizza, anche preventivamente, le spese ordinarie di bilancio;

c) autorizza spese straordinarie ed urgenti sottoponendole a ratifica del Consiglio;

d) liquida le prestazioni della Cassa;

e) amministra il personale della Cassa.

(*È approvato*).

ART. 10.

(*Ricorsi contro provvedimenti della Giunta esecutiva*)

Contro le deliberazioni della Giunta di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente articolo 9, gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio di amministrazione.

Non è ammesso il ricorso in via contenziosa prima che sia definito il ricorso in sede amministrativa.

Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

Il termine per ricorrere in via amministrativa è di giorni novanta dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato, e la conseguente decisione dev'essere pronunciata dal Consiglio di amministrazione entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso.

Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di ricorrere in via giurisdizionale in conformità del secondo comma del presente articolo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11. Ne dò lettura:

ART. 11.

(*Il Collegio dei sindaci*)

Il Collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:

un membro effettivo ed uno supplente, con funzione di Presidente, in rappresentanza della Corte dei conti;

un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da designarsi tra i funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a Direttore di Sezione o equivalente;

un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustiza, da designarsi tra i funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a Direttore di sezione o equivalente;

due membri effettivi e due supplenti, in rappresentanza degli iscritti alla Cassa, da eleggersi dal Comitato dei Delegati, con esclusione dei Delegati stessi e dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci preventivi e consuntivi annuali sui quali formula, in apposita relazione, le proprie osservazioni e conclusioni; interviene alle sedute del Consiglio di amministrazione e assiste il Presidente della Cassa nelle operazioni di scrutinio dei risultati elettorali di cui all'articolo 5; svolge le sue funzioni in conformità con le disposizioni del codice civile, in quanto applicabili.

I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

In merito all'articolo 11, concernente il Collegio dei sindaci, ho ricevuto una lettera da parte del Ministro di grazia e giustizia, in cui, tra l'altro, si dice: « In ordine al testo del Comitato ristretto desidero fare presente, per quanto concerne la competenza di questo Ministero, che l'articolo 11, nel determinare la composizione del collegio dei sindaci, prevede tra l'altro, « un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia, da designarsi tra i funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equivalenti ». Appare al riguardo, necessario sopprimere dal contesto suddetto l'inciso « da designarsi tra i funzionari... ecc. », in quanto com'è noto al Ministero di grazia e giustizia sono addetti magistrati dell'ordine giudiziario ai quali non sono applicabili le norme relative agli impiegati dello Stato ».

Se non vi sono obiezioni pongo, pertanto, in votazione la soppressione, al terzo capoverso del primo comma, dell'inciso « da designarsi tra i funzionari della carriera di-

rettiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equivalente ».

(*È approvata*).

L'articolo 11 risulta pertanto così formulato:

ART. 11.

(*Il Collegio dei sindaci*)

Il Collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:

un membro effettivo ed uno supplente, con funzione di Presidente, in rappresentanza della Corte dei conti;

un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da designarsi tra i funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a Direttore di Sezione o equivalente;

un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

due membri effettivi e due supplenti, in rappresentanza degli iscritti alla Cassa, da eleggersi dal Comitato dei Delegati, con esclusione dei Delegati stessi e dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci preventivi e consuntivi annuali sui quali formula, in apposita relazione, le proprie osservazioni e conclusioni; interviene alle sedute del Consiglio di amministrazione e assiste il Presidente della Cassa nelle operazioni di scrutinio dei risultati elettorali di cui all'articolo 5; svolge le sue funzioni in conformità con le disposizioni del codice civile, in quanto applicabili.

I sindaci durano in carica quattro anni e e possono essere riconfermati.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12. Ne dò lettura:

TITOLO III

DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI CONTRIBUTI

CAPO I.

DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

ART. 12.

(*Prestazioni previdenziali*)

Il trattamento previdenziale della Cassa consiste nella liquidazione di pensioni di vecchiaia, di pensioni di invalidità, di pensioni ai superstiti e di indennità *una tantum* nella misura e con le norme stabilite negli articoli seguenti.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13. Ne dò lettura:

ART. 13.

(*Pensione di vecchiaia*)

La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e versato per almeno venti anni il contributo personale per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti alla Cassa.

L'onorevole Di Mauro Luigi propone che la pensione di vecchiaia spetti all'iscritto che abbia compiuto il sessantesimo anno di età, e non il sessantacinquesimo come dice l'articolo 13.

Pongo in votazione la proposta di emendamento in tal senso dell'onorevole Di Mauro Luigi.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Dò lettura degli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 14.

(*Pensione di invalidità*)

La pensione di invalidità spetta, previa cancellazione dall'Albo, all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio, abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacità all'esercizio della sua professione e purché ricorra una delle seguenti condizioni:

a) dieci anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa;

b) cinque anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa, con non meno di due anni di contribuzione nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di pensionamento.

La pensione di invalidità non è cumulabile con la pensione di vecchiaia.

(*È approvato*).

ART. 15.

(*Accertamento dello stato di invalidità*)

Lo stato di invalidità assoluta e permanente dell'iscritto è accertato dalla Cassa.

In caso di contestazione l'accertamento dello stato di invalidità è deferito ad una giuria di tre medici, uno dei quali nominato dalla Giunta esecutiva della Cassa, uno dall'iscritto ed il terzo d'accordo tra i primi due.

In mancanza d'accordo, il terzo sanitario è nominato dal Medico provinciale competente per il territorio del Collegio dei geometri cui appartiene l'iscritto.

La giuria si riunisce nella località ove risiede il Collegio dei geometri cui appartiene l'iscritto e decide in via definitiva.

Ciascuna parte sostiene le spese per il sanitario che la rappresenta; le spese per il terzo sanitario e per il lavoro della giuria sono a carico della Cassa nel caso di riconoscimento dell'invalidità e a carico del richiedente in caso contrario.

Per un periodo di dieci anni dalla data di liquidazione della pensione di invalidità, la Cassa può accertare in qualunque momento per mezzo di sanitari di sua fiducia la permanenza delle condizioni di invalidità del pensionato.

La erogazione della pensione cessa con il cessare della inabilità totale ed è sospesa nei confronti del pensionato che rifiuti di sottoporsi alle revisioni suddette.

(*È approvato*).

ART. 16.

(*Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità*)

La misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidità è di lire settecentottantamila annue.

Nei confronti dell'iscritto che si sia avvalso della facoltà prevista al primo comma del successivo articolo 27, la misura della pensione annua è ridotta nella proporzione esistente tra importo dei contributi versati, compresi quelli di importo ridotto, e importo dei contributi interi teoricamente corrispondenti alla anzianità contributiva dell'iscritto.

La misura della pensione annua è aumentata di una quota pari al dieci per cento dell'ammontare eventualmente accreditato a favore dell'iscritto per effetto del successivo articolo 30.

La quota aggiuntiva non può comunque superare la metà dell'importo della pensione derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nei primi due commi del presente articolo.

(*È approvato*).

ART. 17.

(*Pensione indiretta e di reversibilità*)

Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, sempreché per quest'ultimo sussistano al momento della morte, le condizioni di iscrizione e di contribuzione di cui al precedente articolo 14, spetta una pensione ai seguenti familiari:

a) coniuge, non legalmente separato per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi; se il coniuge superstite è il marito, la pensione spetta soltanto quando concorra il requisito di inabilità al lavoro;

b) figli minorenni o inabili al lavoro; ai figli che seguono corsi di studi universitari, la pensione spetta fino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguito, e comunque non oltre il raggiungimento del ventiseiesimo anno di età;

c) genitori, nel solo caso di mancanza di familiari pensionabili delle precedenti categorie;

d) fratelli inabili al lavoro e sorelle nubili o vedove, nel solo caso di mancanza di familiari pensionabili delle precedenti categorie.

Sono equiparati ai figli legittimi e ai legittimati: i naturali, gli adottivi, gli affiliati, i minori affidati in conformità dell'articolo 404 del codice civile, nonché i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge dell'iscritto o del pensionato.

La pensione di riversibilità non è concessa nei casi in cui i matrimoni, le legittimazioni e le adozioni siano avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole, anche postuma.

Non hanno diritto a pensione le figlie minorenni superstiti sposate.

Il coniuge di sesso femminile, le figlie minorenni e le sorelle nubili o vedove, superstiti, perdono il diritto a pensione quando contraggono matrimonio. La perdita del diritto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il matrimonio è celebrato.

Per i familiari di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) il diritto alla pensione è subordinato alla

sussistenza, al momento del decesso dell'iscritto o del pensionato, del requisito della vivenza a carico, da accertare in base alle norme riguardanti il conseguimento del diritto agli assegni familiari.

La Cassa può chiedere a tutti i titolari di pensione, anche periodicamente, la presentazione di documenti probatori.

La pensione ai superstiti è pari alle seguenti aliquote della pensione goduta dal pensionato o che sarebbe spettata all'iscritto se avesse maturato, alla data del decesso, i requisiti prescritti dalla presente legge per la liquidazione della pensione di invalidità:

60 per cento per un superstite;
80 per cento per due superstiti;
100 per cento per tre o più superstiti.

Nel caso di concorso di più superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti si intende attribuita ai medesimi in parti uguali.

Nel caso di variazione della composizione del nucleo superstite, la pensione è riliquidata secondo la nuova composizione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta.

(*È approvato*).

ART. 18.

(*Richiesta e decorrenza della pensione*)

La pensione deve essere richiesta alla Cassa con domanda scritta.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato compia il 65° anno di età, o, se le condizioni di contribuzione di cui al precedente articolo 13, sono raggiunte dopo il compimento di detta età, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il diritto alla pensione.

La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato.

In caso di ritardata presentazione della domanda sono dovuti gli arretrati senza interessi con un massimo di cinque annualità.

La pensione annua è pagata in tredici rate uguali: una al principio di ciascun mese e una in occasione delle festività natalizie.

(*È approvato*).

ART. 19.

(*Supplementi di pensione*)

Il titolare di pensione diretta di vecchiaia che si cancelli dall'Albo professionale in epoca successiva alla data di liquidazione della pensione, ha diritto ad un supplemento di pensione annua in misura pari al dieci per cento dell'ammontare eventualmente accreditatogli, in conformità del successivo articolo 30, posteriormente alla data di liquidazione della pensione stessa.

Il criterio di cui al precedente comma trova applicazione anche per la determinazione dell'importo della pensione spettante ad eventuali superstiti, nel caso di morte del titolare di pensione diretta.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 20. Ne dò lettura:

ART. 20.

(*Indennità* una tantum)

L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'Albo, prima del conseguimento del diritto a pensione, ha facoltà di chiedere la liquidazione *una tantum* dell'importo, senza interessi, dei contributi personali annui da esso versati per la gestione invalidità vecchiaia superstiti, ivi compresi quelli eventualmente versati o accreditati a titolo di riscatto ai sensi del successivo articolo 36.

L'iscritto che compie il sessantacinquesimo anno di età senza aver maturato il diritto a pensione e sia cancellato dall'Albo professionale, può chiedere la liquidazione *una tantum* di una somma pari al montante composto dei contributi personali annuali da esso versati per la gestione invalidità vecchiaia superstiti, ivi compresi quelli eventualmente versati o accreditati a titolo di riscatto ai sensi del successivo articolo 36, calcolato al saggio di interesse annuo del 4,25 per cento e aumentato di metà dell'importo eventualmente accreditatogli in conformità del successivo articolo 30.

In caso di morte dell'iscritto prima del conseguimento del diritto a pensione, i superstiti indicati nel precedente articolo 17 possono chiedere la liquidazione *una tantum* di una somma determinata con i criteri di cui ai commi precedenti. L'importo di tale somma non può essere inferiore a lire cinquecentomila.

Nel caso di concorso di più superstiti, la divisione dell'indennità è fatta per capi; le quote dei minori sono liberamente versate a chi esercita la patria potestà o la tutela.

DI MAURO LUIGI. Non mi è chiaro il caso, prospettato nel primo comma, di cancellazione dall'Albo prima del conseguimento del diritto a pensione e poi quello dello iscritto, che compie sessantacinque anni di età senza aver maturato il diritto alla pensione; cosa significa? E come vengono cancellati dall'Albo?

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. È una competenza questa che spetta al Collegio professionale. Circa le ipotesi configurate, la prima mi sembra che sia piuttosto chiara: un geometra è cancellato dall'Albo e non ha i requisiti per il diritto alla pensione, per cui si prevede la restituzione di quanto ha versato; nell'altro caso possiamo pensare ad un geometra, pubblico impiegato, che cessa la sua attività a sessanta anni. Non si era mai iscritto all'Albo. Fa cinque anni di libera professione e noi l'andiamo ad immettere in un sistema che è capitalizzabile? Mi sembra eccessivo!

DI MAURO LUIGI. Stà bene non insisto.

PRESIDENTE. Non essendo proposti emendamenti, pongo in votazione l'articolo 20.

(*È approvato*).

Dò lettura degli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CAPO II.

DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

ART. 21.

(*Forme di assistenza*)

La Cassa attua l'assistenza:

a) con assicurazione volontaria contro la malattia, anche derivante da infortunio;

b) con provvidenze a favore di coloro che trovansi in condizioni di bisogno e che non si siano avvalsi della facoltà di iscriversi all'assicurazione volontaria di malattia di cui alla precedente lettera *a*);

c) con provvidenze straordinarie anche per coloro che, pur essendosi assicurati ai sensi della precedente lettera *a*), vengono a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze o situazioni eccezionali.

Al finanziamento dei trattamenti di cui al precedente comma si provvede ogni anno, col 20 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche di cui all'articolo 17, lettera *b*) della legge 24 ottobre 1955, n. 990, modificata con legge 9 febbraio 1963, n. 152, accertate nell'esercizio precedente, e con il contributo dovuto dagli iscritti all'assicurazione volontaria di malattia, secondo le norme ed i criteri stabiliti nei successivi articoli 24 e 25.

(*È approvato*).

ART. 22.

(*Assicurazione volontaria contro la malattia – Prestazioni*)

All'assicurazione volontaria contro la malattia di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 21 la Cassa provvede previa convenzione deliberata dal Consiglio di amministrazione, da stipulare con uno degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

La convenzione è sottoposta alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'assicurazione volontaria contro la malattia prevede, a scelta degli iscritti, i seguenti due gruppi di prestazioni:

A) 1 – assistenza medica, generica e specialistica;
2 – assistenza ospedaliera, medica e chirurgica;
3 – assistenza ostetrica;
4 – assistenza farmaceutica;
5 – accertamenti diagnostici e di laboratorio;
6 – cure fisiche;
7 – concorso per protesi;

B) 1 – assistenza ospedaliera, medica chirurgica, ostetrica e farmaceutica;
2 – accertamenti diagnostici e di laboratorio;
3 – concorso per protesi.

Il diritto alle prestazioni sorge al 90° giorno dalla data di iscrizione all'assicurazione volontaria contro le malattie.

(*È approvato*).

ART. 23.

(*Assicurazione volontaria contro la malattia – Iscritti*)

Possono essere iscritti, su domanda, all'assicurazione volontaria contro la malattia tutti gli iscritti alla Cassa nonché i titolari di pensione diretta a carico della Cassa stessa, con esclusione di coloro che siano soggetti ad una

qualsiasi forma obbligatoria di assicurazione o assistenza malattia.

A seguito della avvenuta adesione alla predetta assicurazione volontaria, le relative prestazioni sono corrisposte sia all'iscritto che ai seguenti familiari conviventi e a carico:

a) il coniuge, purché non separato legalmente per sua colpa;

b) i figli celibi e nubili legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, di età minore degli anni 21 o anche di età superiore se inabili al lavoro;

c) gli ascendenti di età superiore ai 55 se donne e 60 se uomini.

(*È approvato*).

ART. 24.

(*Assicurazione volontaria contro la malattia - Finanziamento*)

Al finanziamento dell'assicurazione volontaria contro la malattia si provvede:

a) con un contributo personale annuo a carico degli iscritti pari a lire 90.000 e a lire 45.000 rispettivamente per i gruppi di prestazioni indicati alle lettere *A*) e *B*) del precedente articolo 22. Detto contributo potrà essere modificato, tenendo conto anche delle risultanze di gestione, con delibera del Comitato dei delegati da sottoporre alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) con il concorso finanziario della Cassa mediante una quota parte del 20 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche, da determinarsi in rapporto al numero complessivo degli iscritti e dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa stessa alla fine dell'esercizio precedente ed in proporzione diretta al numero di coloro che si iscrivano volontariamente all'assicurazione contro la malattia.

Il contributo personale annuo di cui alla lettera *a*) del precedente comma deve essere versato anticipatamente entro il 31 dicembre di ciascun esercizio. Qualora tale contributo non pervenga alla Cassa entro il predetto termine, l'iscrizione s'intenderà come non rinnovata per l'esercizio successivo.

L'assicurazione volontaria contro la malattia è amministrata in forma autonoma con contabilità separata, e costituisce una distinta sezione della gestione assistenza.

(*È approvato*).

ART. 25.

(*Delle altre forme di assistenza*)

L'assistenza costituita dalle provvidenze indicate alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo 21 è attuata dalla Cassa con deliberazioni della Giunta esecutiva.

Ai relativi oneri si fa fronte con la residua parte della aliquota del 20 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche non destinate all'assicurazione volontaria contro la malattia ai sensi della lettera *b*), primo comma del precedente articolo 24.

Le somme non erogate nell'esercizio sono destinate ad incrementare nell'esercizio successivo l'importo determinato a norma del secondo comma del precedente articolo 21.

(*È approvato*).

CAPO III.

DEI CONTRIBUTI

ART. 26.

(*Contribuzione relativa alla gestione previdenziale*)

Il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti è stabilito nell'importo di lire 60.000 annue.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la misura del contributo predetto potrà essere variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Comitato dei delegati della Cassa, in relazione alle risultanze della gestione.

L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuto a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui al presente articolo.

(*È approvato*).

ART. 27.

(*Riduzione del contributo*)

L'iscritto che sia soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria nel periodo di iscrizione alla Cassa, può chiedere, con domanda da inoltrarsi alla Cassa stessa entro il 31 dicembre di ciascun anno, la riduzione a metà del contributo personale di cui al precedente articolo 26.

L'esercizio della predetta facoltà comporta una riduzione delle prestazioni previdenziali

in conformità di quanto disposto nel secondo comma del precedente articolo 16.

(*È approvato*).

ART. 28.

(*Versamento e riscossione dei contributi*)

La riscossione dei contributi personali annuali a carico degli iscritti, non versati in unica soluzione entro il 20 febbraio di ciascun anno, si effettua per mezzo di ruoli annuali compilati dalla Cassa, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente e trasmessi alle Esattorie comunali. Le Esattorie provvedono all'incasso in conformità delle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette.

Il contributo per marche da applicare a cura del geometra, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, modificata con legge 9 febbraio 1963, n. 152, è a carico del committente.

Le marche sono fornite dalla Cassa attraverso istituti di credito di diritto pubblico, uffici postali, e in tutti quegli altri modi che potranno essere stabiliti dal Consiglio di amministrazione. La Cassa può disporre i necessari controlli per l'esatta applicazione delle marche.

(*È approvato*).

TITOLO IV

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ART. 29.

(*Esercizio finanziario e bilancio*)

L'esercizio finanziario della Cassa inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Presso la Cassa sono istituite separate gestioni: una per la previdenza, l'altra per l'assistenza.

Per ciascun esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e li presenta per l'approvazione al Comitato dei delegati, che delibera entro il mese di novembre per il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro il mese di maggio per il bilancio consuntivo dell'esercizio passato.

Almeno ogni cinque anni, il Consiglio di amministrazione fa eseguire il bilancio tecnico dei trattamenti previdenziali e lo presenta al Comitato dei delegati, con eventuali proposte.

Copia dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e dei bilanci tecnici è inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

ART. 30.

(*Riparto dei contributi per marche*)

Ogni anno dall'importo delle entrate derivanti dall'applicazione delle marche sono prelevate le somme stabilite per il trattamento di assistenza nella misura indicata al secondo comma del precedente articolo 21 e quelle occorrenti per le spese generali di amministrazione della Cassa.

Le rimanenti somme sono, per metà, destinate al finanziamento della gestione previdenziale, e per l'altra metà sono accreditate, in parti uguali, e senza produzione di interessi, a favore di tutti gli iscritti che dimostrino la loro inclusione nei ruoli dell'imposta generale sull'entrata o dell'imposta di ricchezza mobile categoria *C1* per l'esercizio della professione di geometra.

L'iscritto, che non versa il contributo obbligatorio entro l'anno cui si riferisce, perde il diritto alla quota annua di riparto di cui al precedente comma.

(*È approvato*).

ART. 31.

(*Degli investimenti*)

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impegnate:

1) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

2) in acquisto di titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;

3) in acquisto di beni immobili, anche sotto forma di quote sociali, esente dalla procedura indicata nell'articolo 17 del codice civile e nella legge 5 giugno 1850, n. 1037;

4) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma che non ecceda il 40 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato.

In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati.

Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere sottoposte alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

ART. 32.

(*Privilegi ed esenzioni fiscali*)

Sono estesi alla Cassa e alle prestazioni da essa corrisposte tutti i privilegi, e le esenzioni

fiscali, previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per l'assicurazione obbligatoria nazionale di invalidità vecchiaia superstiti, e per le pubbliche istituzioni di beneficenza e assistenza.

(*È approvato*).

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 33.

(*Restituzione dei versamenti volontari antecedenti alla legge*)

I versamenti volontari effettuati da iscritti alla Cassa, ai sensi della legge 24 ottobre 1955, n. 990, sono restituiti al versante, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge maggiorati degli interessi composti al saggio legale.

(*È approvato*).

ART. 34.

(*Attribuzioni delle attività e soppressione dei conti individuali*)

Le attività esistenti presso la Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge sono imputate alla gestione invalidità, vecchiaia e superstiti per la copertura delle riserve tecniche.

I singoli conti individuali costituiti a norma della legge 24 ottobre 1955, n. 990, sono soppressi tenendo conto delle modalità previste ai successivi articoli 35 e 36.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo successivo:

ART. 35.

(*Riconoscimento dei contributi pregressi*)

Agli effetti della anzianità di iscrizione e di contribuzione per il conseguimento del diritto alle prestazioni previdenziali sono riconosciuti validi i periodi d'iscrizione e di contribuzione alla Cassa precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

In relazione al riconoscimento dei predetti periodi di pregressa anzianità, sono attribuite a favore dei singoli interessati, anche ai fini delle eventuali liquidazioni *una tantum* previste dal precedente articolo 20, comma primo, secondo e terzo, lire 60.000 per ogni anno di detta pregressa anzianità entro i limiti e fino a concorrenza degli importi esistenti nei rispettivi conti individuali al momento della entrata in vigore della presente legge.

L'onorevole Castellucci propone di sopprimere al secondo comma, riga terza, la parola « anche ».

Se non vi sono obiezioni pongo in votazione l'emendamento soppressivo Castellucci.

(*È approvato*).

L'articolo 35 rimane pertanto così formulato:

ART. 35.

(*Riconoscimento dei contributi pregressi*)

Agli effetti della anzianità di iscrizione e di contribuzione per il conseguimento del diritto alle prestazioni previdenziali sono riconosciuti validi i periodi d'iscrizione e di contribuzione alla Cassa precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

In relazione al riconoscimento dei predetti periodi di pregressa anzianità, sono attribuite a favore dei singoli interessati, ai fini delle eventuali liquidazioni *una tantum* previste dal precedente articolo 20, comma primo, secondo e terzo, lire 60.000 per ogni anno di detta pregressa anzianità entro i limiti e fino a concorrenza degli importi esistenti nei rispettivi conti individuali al momento della entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 36. Ne dò lettura:

ART. 36.

(*Riscatto di periodi pregressi*)

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritti alla Cassa ed abbiano superato l'età di 45 anni possono presentare domanda scritta, entro il termine perentorio di due anni dalla data sopra indicata, per riscattare un numero di annualità di contribuzione individuale alla gestione invalidità vecchiaia superstiti, non superiore al numero di anni di ininterrotta iscrizione all'Albo professionale, con un massimo di venti annualità.

L'esercizio della facoltà prevista al comma precedente è subordinato alla condizione che l'interessato non abbia ottenuto la liquidazione del proprio conto individuale nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

Il riscatto si compie mediante versamento alla Cassa di un importo pari a lire sessan-

tamila per ogni annualità da riscattare. L'importo predetto è ridotto a metà per gli iscritti di età superiore agli ottanta anni compiuti.

Le somme da versare a titolo di riscatto da parte dei singoli interessati sono ridotte dell'importo corrispondente agli eventuali residui risultanti nei rispettivi conti individuali a seguito della operazione prevista al precedente articolo 35, comma secondo.

L'anzianità contributiva riconosciuta in seguito a esercizio della facoltà di riscatto non è valida ai fini del diritto a pensione di invalidità.

L'onorevole Castellucci propone, al primo comma, di sostituire le parole « Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano... », con le altre: « Gli iscritti alla Cassa a norma del precedente articoli 1 che abbiano... ».

CASTELLUCCI. L'emendamento ha l'intento di comprendere tutti gli iscritti alla Cassa in forza di questa legge, senza fare distinzione se prima o dopo l'entrata in vigore di essa.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono d'accordo nella sostanza.

Comunque propongo in alternativa a tale emendamento il seguente: « Gli iscritti alla Cassa, a norma del precedente articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge... ».

Questo testo allarga la possibilità di partecipazione al diritto di riscatto anche a coloro che possono iscriversi alla Cassa dopo l'entrata in vigore di questa legge, purché a tale data abbiano superato l'età di 45 anni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 36, con l'emendamento proposto dal Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 36 risulta pertanto così formulato:

ART. 36.

(*Riscatto di periodi pregressi*)

Gli iscritti alla Cassa a norma del precedente articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato l'età di 45 anni, possono presentare domanda scritta, entro il termine perentorio di due anni dalla data sopra indicata, per riscattare un numero di annualità di contribuzione individuale alla gestione invalidità, vecchiaia e superstiti, non superiore al numero di anni di ininterrotta iscrizione all'Albo professionale, con un massimo di venti annualità.

L'esercizio della facoltà prevista al comma precedente è subordinato alla condizione che l'interessato non abbia ottenuto la liquidazione del proprio conto individuale nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

Il riscatto si compie mediante versamento alla Cassa di un importo pari a lire sessantamila per ogni annualità da riscattare. L'importo predetto è ridotto a metà per gli iscritti di età superiore agli ottanta anni compiuti.

Le somme da versare a titolo di riscatto da parte dei singoli interessati sono ridotte dell'importo corrispondente agli eventuali residui risultanti nei rispettivi conti individuali a seguito della operazione prevista al precedente articolo 35, comma secondo.

L'anzianità contributiva riconosciuta in seguito a esercizio della facoltà di riscatto non è valida ai fini del diritto a pensione di invalidità.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura degli articoli 37, 38 e 39, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 37.

(*Rateazione dei riscatti*)

È consentito il versamento rateale delle annualità di contribuzione ammesse a riscatto ai sensi del precedente articolo 36 da ripartirsi nel termine massimo di due anni. In tal caso il godimento della pensione non può avere inizio se non dopo che sia stato completato il pagamento dell'ultima rata.

In caso di morte dell'iscritto che abbia iniziato ma non completato il pagamento del contributo di riscatto, i superstiti sono ammessi al godimento della pensione solo dopo che sia stato completato il pagamento suddetto.

(*È approvato*).

ART. 38.

(*Decorrenza delle nuove misure di pensione e di contributi*)

Il contributo, nella misura stabilita nel primo comma dell'articolo 26, è dovuto a far tempo dal 1° gennaio 1967.

Dalla stessa data si applicano le disposizioni della presente legge relative alle prestazioni previdenziali, ivi compresa la riliquidazione delle pensioni a carico della Cassa in corso in godimento.

(*È approvato*).

ART. 39.

(*Pensione indiretta per i decessi anteriori alla legge*)

Al coniuge superstite e ai figli minori di iscritto deceduto antecedentemente la data di entrata in vigore della presente legge e nei cui confronti sussistevano al momento del decesso i requisiti di iscrizione e di contribuzione stabiliti dal precedente articolo 14 per la pensione di invalidità, è concessa, su domanda da inoltrare alla Cassa entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della legge stessa, la pensione indiretta nella misura prevista al precedente articolo 17.

La concessione della pensione è subordinata alla restituzione delle somme eventualmente liquidate agli interessati a norma dell'articolo 34 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, e decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 40. Ne dò lettura:

ART. 40.

(*Decorrenza dell'assicurazione volontaria contro la malattia*)

La data di inizio dell'assicurazione volontaria contro la malattia, prevista dal precedente articolo 22, è stabilita nella prima convenzione stipulata ai sensi dell'articolo medesimo.

Il Governo propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 40.

(*Decorrenza dell'assicurazione volontaria contro la malattia*)

La data di inizio del servizio concernente l'assicurazione volontaria contro la malattia, nonché la decorrenza dei relativi contributi, è stabilita, in relazione alla convenzione da stipularsi ai sensi del precedente articolo 22, dal Consiglio di amministrazione.

Qualora la data di inizio di detto servizio non coincida con quella dell'esercizio finanziario, i contributi di cui al precedente articolo 24, lettera *a*), sono ridotti in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi già decorsi dell'esercizio stesso.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 40 nel testo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 41. Ne dò lettura:

ART. 41.

(*Durata provvisoria degli attuali organi della Cassa*)

Gli attuali organi della Cassa rimangono in carica fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'onorevole Castellucci propone di modificare a tre anni la durata in carica degli attuali organi della Cassa.

A me sembra che si sia trovata una soluzione mediana, per cui sarei dell'avviso di lasciare l'articolo 41, così come redatto dal Comitato ristretto.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono d'accordo.

CASTELLUCCI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 41 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Dò lettura degli articoli 42 e 43 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 42.

(*Vigilanza sulla Cassa*)

La Cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Qualora siano accertate gravi irregolarità nel funzionamento della Cassa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, può essere disposta la nomina di un Commissario per l'amministrazione straordinaria della Cassa con i poteri, per la durata non superiore ad un anno, che saranno fissati nel decreto stesso.

(*È approvato*).

ART. 43.

(*Entrata in vigore della legge*)

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Con pari decorrenza sono abrogate:

la legge 24 ottobre 1955, n. 990, e le tabelle ad essa allegate, fatta eccezione per gli articoli 1, 16, 17, lettere *a*), *b*), *d*), *e*) e 37 e fatta eccezione per l'articolo 18 nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 152, tenuto conto della diversa misura del contributo personale indicato nel primo comma di tale articolo e disposto in conformità dell'articolo 26 della presente legge;

l'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 152.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il nuovo titolo della proposta di legge, che è il seguente:

« Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali ».

(*È approvato*).

CASTELLUCCI. Desidero fare una breve dichiarazione di voto per ringraziare l'onorevole Presidente e la Commissione per l'accoglimento riservato a questa proposta di legge. Ugualmente desidero ringraziare il Comitato ristretto, che ha condotto un buon lavoro, con la presenza attenta dell'onorevole Bianchi Fortunato.

Esprimo inoltre la gratitudine della categoria dei geometri, molti dei quali, anziani, attendono con asia l'entrata in vigore di questa legge, che mi auguro avvenga il primo gennaio 1967.

DI MAURO LUIGI. Desidero rilevare due cose. La prima è relativa alla facilità con cui stamattina abbiamo proceduto alla approvazione della legge. Ciò deriva dal fatto del buon lavoro svolto dal Comitato ristretto, per cui una serie di ostacoli che c'erano per l'approvazione della legge, è stata superata; la seconda è che, in sede di comitato ristretto, abbiamo potuto avere una collaborazione notevole da parte della Cassa e del Ministero.

La facilità è derivata anche dal fatto che operiamo con una Cassa che ha gestito bene fino ad ora, il che ha veramente facilitato tutto il lavoro che abbiamo fatto.

Concludo col dire che noi siamo felici dell'approvazione di questa legge, che porta notevoli vantaggi alla categoria.

Desidero rilevare che dovremo porre mano ora alla revisione della situazione di altri enti previdenziali ed in modo particolare degli ingegneri e dei medici, perché se i geometri hanno raggiunto un giusto trattamento previdenziale, gli ingegneri hanno un trattamento previdenziale inferiore a quello dei geometri, e così i medici. Mi pare assurdo mantenere questa situazione.

ARMAROLI. Con la fattiva assistenza del Governo, nella persona del sottosegretario onorevole Martoni, abbiamo lavorato a lungo, trovando sempre la più aperta collaborazione dei funzionari del Ministero del lavoro ed in modo particolare quella del dottor Giove, segretario della nostra Commissione. Dobbiamo ringraziare tutti.

I geometri avevano fiducia in noi, anche perché avevano i precedenti della passata legislatura, nella quale una legge che portava il nome dell'onorevole Castellucci, fu portata a buon termine ed anche allora fu relatore l'onorevole Bianchi Fortunato.

L'onorevole Di Mauro Luigi ha poco fa, giustamente, elogiato i meriti di questa categoria. Credo che valga la pena tradurli in numeri. Questa Cassa cinque anni fa introitava 150 milioni all'anno di contributi. Attraverso il perfezionamento dell'organizzazione, oggi sono stati superati i 700 milioni annui. E le spese di amministrazione sono bassissime. È una Cassa che si amministra con pochissime unità. Attraverso il processo di meccanizzazione dell'amministrazione si è ottenuto questo straordinario risultato, per cui la stragrande maggioranza degli introiti va effettivamente a fini istituzionali. Mi auguro che l'ulteriore *iter* della proposta di legge possa procedere con la massima rapidità.

PRESIDENTE. Esprimo anche io il mio compiacimento per la conclusione dell'*iter* di questa proposta di legge in seno alla nostra Commissione ed anche per la formulazione raggiunta che trova il consenso della categoria.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sulla proposta di legge Castellucci ed altri:

« Riordinamento della Cassa anzionale di previdenza ed assistenza a favore dei geo-

metri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali » (1735):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abenante, Armaroli, Biagini, Bianchi Fortunato, Borra, Castellucci, Cengarle, Cocco Maria, De Marzi Fernando, Di Mauro Luigi, Ferioli, Fibbi Giulietta, Gitti, Mazzoni, Mosca, Nucci, Prearo, Rossinovich, Russo Spena, Sacchi, Santi, Sulotto, Storti Bruno, Tognoni, Venturoli, Veronesi, Zanibelli.

Sono in congedo: Del Castillo, Napoli e Sabatini.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO